

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Con ricorso in data 10.7.25, il ricorrente ha dedotto: i) che il 14.04.2025 l'intermediario gli ha comunicato l'aumento del canone annuo di gestione del conto corrente da 24 a 72 euro, a decorrere dal 1° luglio 2025; ii) che il contratto di conto corrente, stipulato nel 2017, prevedeva lo sconto dell'imposta di bollo per l'intero anno e un - seppur modesto - tasso di interesse creditore, il quale, attraverso l'escamotage della dicitura "tasso d'interesse promozionale", è stato via via progressivamente ridotto, fino ad essere completamente azzerato, già nel corso dei primi quattro semestri; iii) inoltre, che il canone annuo di 24 euro poteva essere scontato, fino al completo azzeramento, al verificarsi di taluni eventi, che prevedevano uno sconto di 12 euro ciascuno: nel suo caso, la domiciliazione di due utenze e il possesso di prodotti di investimento per un controvalore pari almeno a € 10.000; iv) che, oltre ad abolire il rimborso del bollo e ad azzerare gli interessi creditori, dopo alcuni anni è stata modificata anche la previsione degli eventi-sconto, con soppressione di alcuni e la riduzione dell'importo dello sconto a soli 2 euro, così che, nel suo caso, il canone, in sostanza, è aumentato fino a 24 euro; v) che la più recente proposta di modifica, comunicata il 14 aprile 2025, ha addirittura triplicato l'importo del canone; vi) che l'aumento medio dei prezzi al consumo non può assolutamente essere considerato una circostanza estranea, imprevedibile e straordinaria tale da giustificare l'aumento del canone, oltretutto con un incremento del 200%, anziché del 21%, come sarebbe stato logico attendersi.

Ha chiesto perciò che l'Arbitro dichiari l'illegittimità e comunque l'inefficacia della proposta di modifica unilaterale, disponendo il rimborso di quanto illegittimamente addebitato prima della decisione; inoltre, che vengano dichiarate illegittime e comunque prive di efficacia le modifiche unilaterali intervenute negli ultimi cinque anni, e che hanno determinato un aumento del canone da 0 a 24 euro, col conseguente rimborso di euro 120. In via subordinata, che gli aumenti vengano rimodulati in misura non superiore al 21%, come sarebbe proporzionato all'incremento inflattivo di cui si lamenta l'incidenza.

L'intermediario, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda volta a far dichiarare l'illegittimità delle modifiche unilaterali degli ultimi cinque anni e il conseguente rimborso delle presunte somme indebitamente trattenute in quanto generica ed esplorativa. Nel merito, ha rilevato l'infondatezza del ricorso in quanto: i) rispetto all'azzeramento degli interessi creditorî promozionali il contratto prevede chiaramente che il tasso creditore contrattuale sia pari allo 0,00% e che quest'ultimo possa essere maggiore solo in presenza di tassi promozionali e per periodi variabili e/o limitati senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Banca; ii) il Documento di Sintesi specifica espressamente che il canone può essere scontato in presenza di specifiche promozioni e al verificarsi di puntuali eventi elencati nel documento stesso; iii) infine, il Documento di Sintesi quantifica l'imposta di bollo annuale in euro 34,20, precisando che la stessa non è dovuta allorché il valore medio di giacenza annuo non superi l'importo di euro 5.000,00; iv) nel Documento di Sintesi è specificato espressamente che la Banca si sarebbe addossata l'imposta di bollo solo sino al 31 dicembre 2017; v) quanto alla proposta di modifica unilaterale del 14.04.2025, la stessa è rispettosa dei requisiti di legge e prevista dal contratto. L'intermediario ha inoltre eccepito che la domanda subordinata è inammissibile in quanto volta a ottenere una rinegoziazione del rapporto.

Ha chiesto perciò il rigetto del ricorso.

Sono seguite repliche e controrepliche. In particolare, il ricorrente ha eccepito la tardività delle controdeduzioni, perché trasmesse oltre il termine perentorio del 24.9.25. L'intermediario, in risposta, ha prodotto la schermata da cui risulta che la trasmissione delle note è avvenuta entro il termine.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Infatti, è legittimo lo ius variandi esercitato dall'intermediario, mentre ciò di cui si potrebbe discutere, ma che non rientra nei poteri dell'Arbitro e nel tipo di pronunce che lo stesso può emettere, è soltanto il profilo concernente la proporzionalità dell'aumento rispetto alle circostanze addotte per giustificarlo e la conseguente riformulazione delle condizioni del rapporto.

Il Collegio è chiamato innanzitutto a valutare la legittimità della condotta dell'intermediario che, con la proposta di modifica unilaterale del 14.04.2025, ha portato il canone annuo del conto corrente di cui è titolare il ricorrente da euro 24, originariamente pattuiti, a euro 72 a decorrere dal 1° luglio 2025.

Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza o meno del "giustificato motivo" richiesto dall'art. 118 TUB a fondamento dell'esercizio da parte della banca dello ius variandi.

Con riferimento al requisito del giustificato motivo richiesto dall'art. 118 TUB, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26498/2018, ha affermato che l'inflazione rientra nella categoria delle condizioni economiche generali che possono giustificare la modifica delle condizioni contrattuali, quando sussista un collegamento effettivo con le nuove condizioni. Secondo il Collegio di coordinamento, infatti, "gli accadimenti che possono rappresentare un giustificato motivo alla base della variazione contrattuale possono ricondursi o alla sfera soggettiva del singolo cliente – che potrebbe, ad esempio, vedere mutato in peius il proprio merito creditizio – o ad eventi di natura generale, che possono riguardare tanto le condizioni economiche generali (ossia variazioni che interessano il mercato in generale, come tassi di interesse, inflazione, etc.) quanto provvedimenti normativi sopravvenuti (c.d. *factum principis*) destinati ad incidere sui costi sostenuti dagli intermediari".

Anche la Circolare del Ministero dello sviluppo economico - 21/02/2007, n. 5574, annovera tra gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, tali da rientrare nella nozione di "giustificato motivo", "sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)".

In vicende analoghe, questo Arbitro ha ritenuto legittimo lo *ius variandi* sulla base della documentazione prodotta dall'intermediario contenente, come nella specie, le valutazioni compiute dallo stesso ai fini della proposta di modifica unilaterale avuto riguardo al fenomeno inflattivo (ABF Milano, decisione n. 2898/2023).

La presenza di un giustificato motivo, tuttavia, non porta con sé necessariamente la correttezza dei calcoli effettuati dall'intermediario.

Questo Arbitro, infatti, reputa che sussista una sproporzione tra gli effetti del fenomeno inflattivo e l'aumento del canone così come calcolato dall'intermediario, ma, richiedendo il riproporzionamento degli importi una pronuncia di correzione del contratto che non rientra nei suoi poteri, deve concludere per l'inammissibilità della richiesta di rimborso di quanto illegittimamente addebitato, dato che la stessa presuppone un ricalcolo del canone che esula dalla competenza dell'Arbitro.

Analoga conclusione dev'essere raggiunta con riferimento alla domanda relativa alle proposte di modifica unilaterale intervenute negli ultimi 5 anni: pur dovendosi respingere, per infondatezza, le eccezioni dell'intermediario circa la genericità e natura esplorativa del ricorso (potendosi interpretare la domanda come riferita, di nuovo, all'assenza di un giustificato motivo che ha sorretto la proposta di modifica unilaterale del 21.3.22), e circa il fatto che la domanda implicherebbe l'esame di una vicenda anteriore al limite temporale di competenza dell'Arbitro (dal momento che il ricorrente si è riferito a variazioni delle condizioni contrattuali intervenute entro il limite dei sei anni), la domanda, anche per la parte in cui l'intermediario non ha dato prova di aver neutralizzato gli effetti degli aumenti con la comunicazione del 5.8.24, non può comunque essere accolta, perché l'accoglimento presupporrebbe, di nuovo, un intervento sul contratto che non rientra nei poteri dell'ABF.

Lo stesso vale per la domanda proposta in via subordinata, con la quale il ricorrente ha chiesto il ripristino degli eventi-sconto previsti dal contratto; la rimodulazione del canone in proporzione all'incremento inflattivo e, dunque, in misura non superiore a 29 euro; il ripristino del tasso di interesse creditore per un importo non inferiore al 4% annuo. Anche questa domanda presuppone un intervento sul contratto che non rientra nei poteri dell'ABF.

Pur non potendo accogliere il ricorso per le ragioni illustrate in motivazione, si deve tuttavia stigmatizzare il comportamento dell'intermediario che ha proceduto a un aumento sproporzionato e ha tenuto una condotta poco trasparente, raccomandando, nel quadro di un miglior rapporto tra intermediari e clienti che questo Arbitro è chiamato ad assicurare, una condotta più corrispondente a buona fede e correttezza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE